SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Ministero della giustizia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Melpignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Melpignano (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, a seguito delle quali può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melpignano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilena Sergi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melpignano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e dai dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 febbraio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12883/2020 Area II EE.LL. del 24 febbraio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melpignano (Lecce) ed alla nomina del commissario per le provvisoria gestione del comune nella persona delal dott.ssa Marilena Sergi.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A03537

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010.

Differimento al 23 maggio della «Giornata nazionale per la promozione della lettura», limitatamente all'anno 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *e)*;

Vista la legge 22 marzo 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 giugno 2000, n.150, recante disciplina dell'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, concernente le attività di informazione e comunicazione delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l'On. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2009, con la quale è stata istituita la «Giornata nazionale per la promozione della lettura» che si terrà il 24 marzo di ogni anno;

Considerato che, per l'anno in corso, la «Giornata nazionale per la promozione della lettura» ricadrà alla vigilia delle consultazioni elettorali previste per il 28 e 29 marzo 2010;

Visto l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 che fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

Considerato che, trattandosi della prima celebrazione della Giornata nazionale per la promozione della lettura, la programmazione delle attività di comunicazione istituzionale nelle modalità necessarie al rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente nei periodi preelettorali renderebbe più difficoltosa la diffusione della conoscenza dell'iniziativa tra i cittadini;

Ritenuto, pertanto, di spostare, unicamente per l'anno in corso, la data della «Giornata nazionale per la promozione della lettura» dal 24 marzo 2010 al 23 maggio 2010;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

La «Giornata nazionale per la promozione della lettura» di cui alla direttiva del 15 luglio 2009, per l'anno 2010, si terrà il giorno 23 maggio.

In tale giornata le Amministrazioni Pubbliche, anche in coordinamento con le Associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere la lettura in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni, sui temi ad essa legati.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 250

10A03534
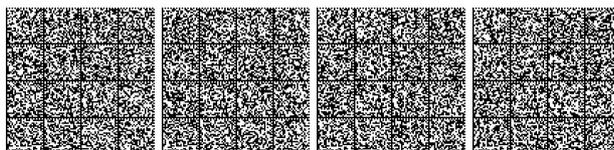
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina Mitronina, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Siracusa e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del della sig.ra Irina Mitronina, cittadina italiana, nata a Novorossiysk il 4 giugno 1969, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita nella Federazione russa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Siracusa e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, inglese e italiano;

Tenuto conto delle informazioni fornite dall'Ambasciata italiana a Mosca relativamente alla regolamentazione della professione nella Federazione russa;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 gennaio 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dieci, da effettuarsi presso la Regione Siciliana per colmare le differenze nella formazione ricevuta dall'interessata riguardo la formazione richiesta per il citato ambito territoriale;

Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Irina Mitronina, cittadina italiana, nata a Novorossiysk il 4 giugno 1969, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Siracusa e provincia nelle lingue russo, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi dieci, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il capo Dipartimento: CITTADINO
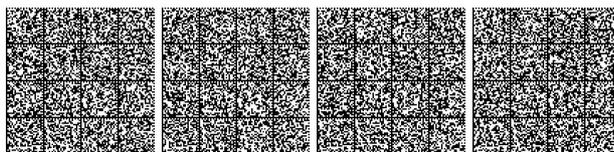
ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento, da effettuarsi in lingua italiana, nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Irina Mitronina, cittadina italiana, nata a Novorossiysk il 4 giugno 1969 di seguito detta "tirocinante", della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Siracusa e provincia.
Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza" e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, inglese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

- Storia della Sicilia;
- principale normativa nazionale e regionale del settore del turismo;
- principali usi e costumi, rilevanti manifestazioni a carattere turistico, significative tradizioni culturali, gastronomiche ed artigianali delle provincie di cui trattasi;
- principali itinerari turistici consigliabili, servizi pubblici e rete di comunicazioni.
- Carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia. Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte.
- Storia di Siracusa
- nozioni di letteratura greca e latina
- monumenti greco-romani di Siracusa e provincia e collezioni preistoriche greche e romane del Museo archeologico nazionale
- monumenti bizantini di Siracusa e provincia
- monumenti medievali e moderni di Siracusa
- collezioni d'arte medievale e moderna e pinacoteca del Museo Bellomo di Siracusa
- complessi preistorici di Pantalica e Thapsos (cronologia, caratteri architettonici e stilistici)
- complessi archeologici di Megara Hyblea, Leontinoi, Akrai e Heloros;
- musei civici di Noto ed Avola ed "Antiquarium" di Lentini
- tradizioni popolari
- principali località turistiche della Provincia di Siracusa con particolare riferimento alla città di Noto e alla sua storia legata al Barocco.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Siracusa e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.
Il professionista responsabile comunica alla Regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Regione.
A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di mesi dieci trasmetterà alla Regione una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la Regione rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

10A03520

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Viterbo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza dell'11 gennaio 2010 prot. m. dg DAG 21 gennaio 2010 n. 9674.E, con la quale il dott. Palombella Ferindo nato a Tuscania (Viterbo) il 23 maggio 1955, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo, con sede legale in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 - codice fiscale n. 80000550568, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Viterbo, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3, del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Viterbo, con sede legale in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 - Codice fiscale n. 80000550568, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 72 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03741

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «ADR Conciliamo S.r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 1º marzo 2010 prot. m. dg DAG 8 marzo 2010 n. 35090.E con la quale il dott. Lucaroni Massimiliano nato a Latina il 12 giugno 1969, in qualità di legale rappresentante della società «ADR Conciliamo S.r.l.», con sede legale in Latina, via Cesare Battisti n. 6 - codice fiscale e P.IVA n. 02519430595, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «ADR Conciliamo S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Latina, viale Pierluigi Nervi n. 56;

che i formatori nelle persone di:

prof. Borrello Roberto nato a Roma il 7 luglio 1959;

avv. Buffarini Guidi Guido nato a Roma il 1º giugno 1961;

prof. Castiello D'Antonio Alfonso nato a Roma il 26 febbraio 1948;

avv. Di Feo Cira nata a Magenta (Milano) il 22 aprile 1973;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «ADR Conciliamo S.r.l.», con sede legale in Latina, via Cesare Battisti n. 6 - Codice fiscale e P.IVA n. 02519430595, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03737

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'«Università degli studi di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 1° febbraio 2010 prot. m. dg DAG 5 febbraio 2010 n. 18405.E con la quale il prof. Petrocelli Corrado nato a Bari il 25 settembre 1952, in qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Bari, ha chiesto l'accreditamento dell'Università degli studi di Bari, con sede legale in Bari, piazza Umberto I n. 1 - codice fiscale n. 80002170720 e P.IVA 01086760723, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto che nella suddetta istanza del 1° febbraio 2010, il rettore, prof. Petrocelli Corrado, in qualità di legale rappresentante, ha dichiarato che l'Università degli studi di Bari ha adeguato il proprio statuto ed il proprio regolamento didattico di Ateneo a quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dall'art. 6, legge n. 341/90;

Considerato che l'Università di Bari può attivare corsi di perfezionamento, formazione ed aggiornamento professionale, anche a pagamento;

Atteso che i requisiti posseduti dall'Università degli studi di Bari risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sede idonea allo svolgimento dell'attività, presso la II facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari, via Acton, 77 - Taranto;

che i formatori nelle persone di:

avv. Barberio Roberto nato a Castel Morrone (Caserta) il 20 giugno 1943;

avv. Cianciola Ernesto nato a Bari il 4 luglio 1950;

avv. Schiavone Enrico Claudio nato a Martina Franca (Taranto) il 24 giugno 1962;

prof. Tafaro Laura nata a Bari il 7 novembre 1971;
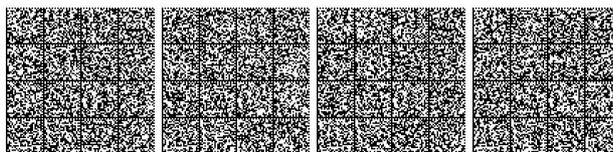
prof. Tafaro Sebastiano nato a Minervino Murge (Bari) il 7 agosto 1936;

prof. Uricchio Antonio Felice nato a Bitonto (Bari) il 10 luglio 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'«Università degli studi di Bari», con sede legale in Bari, piazza Umberto I n. 1 - codice fiscale n. 80002170720 e P.IVA 01086760723, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03738

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla società «ADR Conciliamo S.r.l.», denominato «ADR Conciliamo - mediazione, conciliazione e arbitrato», in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 2 dicembre 2009, prot m. dg DAG 4 dicembre 2009 n. 152621.E, integrata il 2 marzo 2010 prot m. dg DAG 2 marzo 2010 n. 31692.E e 2 marzo 2010 Prot m. dg DAG 4 marzo 2010 n. 33654.E, con la quale il dott. Lucaroni Massimiliano nato a Latina il 12 giugno 1969, in qualità di legale rappresentante della società «ADR Conciliamo S.r.l.", con sede legale in Latina, via Cesare Battisti n. 6 - Codice fiscale e P.IVA n. 02519430595, ha chiesto l'iscrizione di «ADR Conciliamo - Mediazione, Conciliazione e Arbitrato», organismo non autonomo costituito nell'ambito della stessa società, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti da «ADR Conciliamo - Mediazione, Conciliazione e Arbitrato», organismo non autonomo della società «ADR Conciliamo S.r.l.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla società «ADR Conciliamo S.r.l.», con sede legale in Latina, via Cesare Battisti n. 6 - Codice fiscale e P.IVA n. 02519430595, denominato «ADR Conciliamo - Mediazione, Conciliazione e Arbitrato» ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 73 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03739

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2010.

Modifica dei PP.D.G. 7 dicembre 2007 e 11 febbraio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», in Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 17 dicembre 2007 e 11 febbraio 2009 con il quale la società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15 - Codice fiscale e P.IVA n. 03685090403, è stata iscritta al n. 21 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le note in data 3 dicembre 2009 prot m. dg DAG 11 dicembre 2009 n. 154594.E e in data 16 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 1° marzo 2010 n. 30372.E, con le quale il dott. Paolo Laurenzi, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'inserimento di quattro ulteriori conciliatori (uno in via esclusiva e tre in via non esclusiva) ed ha comunicato l'elenco soci aggiornato alla data del 9 dicembre 2009, formato da diciotto unità nelle persone di:

Baccarini Nicola Maria nato a Forlì il 24 novembre 1974;

Bargossi Stefano nato a Forlì il 26 maggio 1965;

Basaglia Alberto nato a Verona il 6 ottobre 1964;

Belli Claudio nato a Colleferro (Roma) il 26 marzo 1964;

Buratti Ilde nata a Cesena il 15 dicembre 1947;

Dapporto Massimiliano nato a Faenza il 3 settembre 1969;

Dente Daniela nata a Forlì il 24 gennaio 1968;

Drei Alessandro nato a Faenza (Ravenna) il 13 novembre 1974;

Giacomucci Marco nato a Forlì il 5 giugno 1970;

Julini Mauro nato a Varallo Sesia (Vercelli) l'11 agosto 1958;

Laurenzi Paolo nato a Napoli il 27 aprile 1962;

Liverani Barbara, nata a Faenza (Ravenna) il 10 luglio 1974;

Lorusso Stefano nato a Bracciano (Roma) il 12 maggio 1963;

Martines Romano nato a Forlì il 7 novembre 1964;

Papi Barbara nata a Cesena il 13 aprile 1971;

Parisi Salvatore nato a Ottaviano (Napoli) il 28 gennaio 1969;

Spagnoli Carlo nato a Forlì l'8 maggio 1968;

Zenzani Maria Paola nata a Forlì il 15 settembre 1971;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Basaglia Alberto nato a Verona il 6 ottobre 1964;

avv. Belli Claudio nato a Colleferro (Roma) il 26 marzo 1964;

dott. Julini Mauro nato a Varallo Sesia (Vercelli) l'11 agosto 1958;

dott. Lorusso Stefano nato a Bracciano (Roma) il 12 maggio 1963;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 7 dicembre 2007 e 11 febbraio 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15 - Codice fiscale e P.IVA n. 03685090403, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori, all'elenco dei soci.

Dalla data del 9 dicembre 2009 l'elenco dei soci deve intendersi così costituito dalle seguenti diciotto unità:

Baccarini Nicola Maria nato a Forlì il 24 novembre 1974;

Bargossi Stefano nato a Forlì il 26 maggio 1965;

Basaglia Alberto nato a Verona il 6 ottobre 1964;

Belli Claudio nato a Colleferro (Roma) il 26 marzo 1964;

Buratti Ilde nata a Cesena il 15 dicembre 1947;

Dapporto Massimiliano nato a Faenza il 3 settembre 1969;

Dente Daniela nata a Forlì il 24 gennaio 1968;

Drei Alessandro nato a Faenza (Ravenna) il 13 novembre 1974;

Giacomucci Marco nato a Forlì il 5 giugno 1970;

Julini Mauro nato a Varallo Sesia (Vercelli) l'11 agosto 1958;

Laurenzi Paolo nato a Napoli il 27 aprile 1962;

Liverani Barbara, nata a Faenza (Ravenna) il 10 luglio 1974;

Lorusso Stefano nato a Bracciano (Roma) il 12 maggio 1963;

Martines Romano nato a Forlì il 7 novembre 1964;

Papi Barbara nata a Cesena il 13 aprile 1971;

Parisi Salvatore nato a Ottaviano (Napoli) il 28 gennaio 1969;

Spagnoli Carlo nato a Forlì l'8 maggio 1968;

Zenzani Maria Paola nata a Forlì il 15 settembre 1971.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)*i e *b)*i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità:

avv. Basaglia Alberto nato a Verona il 6 ottobre 1964;

avv. Belli Claudio nato a Colleferro (Roma) il 26 marzo 1964;

dott. Julini Mauro nato a Varallo Sesia (Vercelli) l'11 agosto 1958;

dott. Lorusso Stefano nato a Bracciano (Roma) il 12 maggio 1963.

Resta ferma l'iscrizione al n. 21 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03740

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2010.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai tini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2010;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2010, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2010 = 1,02;
per l'anno 2009 = 1,03;
per l'anno 2008 = 1,07;
per l'anno 2007 = 1,11;
per l'anno 2006 = 1,14;
per l'anno 2005 = 1,17;
per l'anno 2004 = 1,24;
per l'anno 2003 = 1,28;
per l'anno 2002 = 1,33;
per l'anno 2001 = 1,36;

per l'anno 2000 = 1,40;
per l'anno 1999 = 1,42;
per l'anno 1998 = 1,45;
per l'anno 1997 = 1,48;
per l'anno 1996 = 1,53;
per l'anno 1995 = 1,57;
per l'anno 1994 = 1,62;
per l'anno 1993 = 1,66;
per l'anno 1992 = 1,67;
per l'anno 1991 = 1,71;
per l'anno 1990 = 1,79;
per l'anno 1989 = 1,87;
per l'anno 1988 = 1,95;
per l'anno 1987 = 2,11;
per l'anno 1986 = 2,27;
per l'anno 1985 = 2,44;
per l'anno 1984 = 2,60;
per l'anno 1983 = 2,76;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,92.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

10A03405

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Noemi Pes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la domanda della signora Noemi Pes, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il centro New Way Hair's School di Ribero Ezio e C. S.n.c. in Cuneo, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Noemi Pes, cittadina italiana, nata a Cuneo in data 15 giugno 1977, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A02969

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 febbraio 2010.

Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva «S-Metolachlor».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto, contenenti la sostanza attiva s-metolachlor non presente sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 ed iscritta in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 successivamente all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione;

Visto il decreto 30 marzo 2005, di attuazione della direttiva 2005/3/CE della Commissione del 19 gennaio 20054, concernente l'iscrizione nel suddetto allegato I della sostanza attiva s-metolachlor fino al 31 marzo 2015;

Considerato che i prodotti in questione hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste in relazione all'accertamento della conformità alle condizioni riguardanti la sostanza attiva e che è in corso il riesame delle specifiche condizioni di autorizzazione dei prodotti in questione conformemente alle disposizioni specifiche di cui al suddetto decreto 30 marzo 2005;

Considerato che nel corso del suddetto riesame l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti di cui trattasi ha reso disponibili ulteriori dati ai fini di una rivalutazione del rischio per l'ambiente e gli organismi non bersaglio;

Ritenuto di dover procedere ad una proroga fino al 31 dicembre 2010 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi al fine di consentire la finalizzazione del suddetto riesame, assicurando nel contempo la legittima continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari elencati nella tabella sottostante, registrati con decreti ai numeri ivi riportati.

Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti e gli eventuali adeguamenti delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti fitosanitari che saranno stabiliti al termine del riesame in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 30 marzo 2005 di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva s-metolachlor.

È fatto salvo, inoltre, ogni ulteriore adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti fitosanitari in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche e ad ogni altra eventuale disposizione riguardante le sostanze attive componenti.

Prodotto fitosanitario	N registrazione	Impresa	Composizione in sostanza attiva
Antigram Gold	13455	Syngenta Crop Protection S.p.a	S-Metolachlor
Dual Gold	10734	Syngenta Crop Protection S.p.a	S-Metolachlor
Erbifos Gold	11447	Syngenta Crop Protection S.p.a	S-Metolachlor

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 9 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

10A03418

DECRETO 25 febbraio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Centium 36 CS».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda del 1° luglio 2008, e successiva integrazione, presentata dall'impresa FMC Chemical Sprl intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Centium 36 CS, contenente la sostanza attiva clomazone, uguale al prodotto di riferimento denominato Command 36 CS registrato con D.D. al n. 11649 in data 7 aprile 2003 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Command 36 CS;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2018 l'impresa FMC Chemical Sprl con sede in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CENTIUM 36 CS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,25-0,3-0,5-1-2-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa FMC Middleport plant - 100 Niagara ST - Middleport NY (USA) e prodotto presso lo stabilimento dell'impresa SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14643.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO
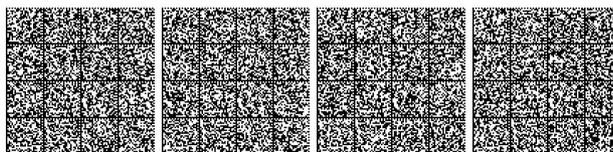
ALLEGATO

ETICHETTA PROPOSTA

Centium 36 CS

Erbicida residuale ad ampio spettro di attività in formulazione microincapsulata

Composizione 100 grammi di prodotto contengono		
CLOMAZONE puro	g. 30,74 (=360 g/L)	
Coformulanti q.b. a	g. 100	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contiene 1,2 benzisotiazol 3(2H-one): può provocare una reazione allergica

Contenuto netto: **litri 0,25 - 0,3 - 0,5 1 – 2 – 3 – 5 – 10**

FMC®

Partita n.

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells - Tel.0032 26459584

Officine di Produzione:
FMC Middleport plant - 100 Niagara ST – Middleport NY (USA)
S.I.P.C.A.M. S.p.A. - 26857 Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da:
.....

Registrazione del Ministero della Salute
n............... del ....

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO E SPETTRO DI ATTIVITÀ

Centium 36 CS è un erbicida residuale utilizzato per applicazioni di pre e post-emergenza delle colture.Il suo principio attivo, Clomazone, appartiene alla famiglia degli ossazolidinoni ed esplica la sua attività inibendo la sintesi della clorofilla e dei carotenoidi delle piante. **Centium 36 CS** è assorbito attraverso le radici e gli epicotili, traslocato per via sistemica nello xilema e diffuso alle foglie in senso acropeto. Nei trattamenti di post-emergenza è necessario intervenire entro i primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo due foglie vere).

Vista la complessità della flora infestante del nostro paese e tenuto conto dei differenti periodi di coltivazione delle specie indicate in etichetta, è indispensabile inserire Centium 36 CS in un programma integrato di diserbo che contempli l'utilizzo di altre molecole erbicide ad integrazione e supporto dell'attività del Clomazone.

INFESTANTI SENSIBILI:

GRAMINACEE: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria viridis* (Pabbio), *Poa annua* (Fienarola), *Panicum dicothomiflorum* (Giavone americano), *Alopecurus spp* (Alopecuro).

DICOTILEDONI: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Xanthium italicum* (Nappola italiana), *Polygonum aviculare* (Coreggiola), *Malva spp.* (Malva).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:

DICOTILEDONI: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens spp.*(Forbicina), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero).

SETTORI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di applicazione del prodotto, in assenza di precipitazioni naturali, è necessario attuare una irrigazione (10 mm d'acqua) entro 3/5 giorni al fine di favorire la migliore attività erbicida del prodotto. Come regola generale utilizzare le dosi ridotte in terreni sciolti, sabbiosi e poveri di sostanza organica. In tali terreni dosare adeguatamente anche gli appropriati partner erbicidi. Trattare su terreno finemente preparato e con un buon grado di umidità.

Patata: Intervenire dopo la rincalzatura, su coltura completamente ricoperta, alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in caso di suoli leggeri e privi di sostanza organica e sulle varietà precoci Agata e Seglinde.

Carota: Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Deve essere rispettata la profondità di semina di almeno 2 cm. Nelle applicazioni su coltura pacciamata con plastica o tessuto non tessuto ridurre la dose a 0,15–0,2 l/ha, riducendo contemporaneamente la dose di Pendimetalin a 500 g/ha su terreni leggeri e 750 g/ha, sempre di sostanza attiva, nei terreni più strutturati.

Peperone
- Coltura trapiantata: applicare Centium 36 CS subito dopo il trapianto alla dose di 0,4-0,6 l/ha.
- Trattamento frazionato: intervenire subito dopo il trapianto alla dose di 0,3-0,4 l/ha. Ripetere il trattamento alla ricomparsa delle plantule delle infestanti (foglie cotiledonari) alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Pomodoro: applicare il prodotto dopo il superamento della crisi di trapianto della coltura con infestanti non ancora nate o nei primi stadi di sviluppo alla dose di 0,2-0,25 l/ha. Al fine di completare ed integrare l'attività su infestanti poco sensibili si consiglia di attuare un trattamento di pre-trapianto con prodotti idonei. Per favorire la migliore attività del prodotto, In condizioni di siccità, intervenire con una adeguata irrigazione entro 3-5 giorni dall'applicazione del prodotto. **Attenzione**: non applicare il prodotto su pomodoro coltivato in serra.

Fagiolino: Impiegare Centium 36 CS in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Non impiegare sulle cultivar Beaumont e R 2432 Giamaica e selezioni derivate in quanto in talune condizioni di impiego il prodotto può provocare effetti fitotossici transitori. In considerazione dell'elevato numero di varietà presenti nel mercato e del continuo rinnovo varietale si suggerisce di effettuare una prova di selettività su piccola parcella prima di effettuare l'applicazione su larga scala.

Fagiolo, Pisello, Pisello proteico, Favino: Intervenire in pre-emergenza alla dose di 0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in presenza di terreni leggeri o poveri di sostanza organica.

Zucchino
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina della coltura su terreno privo di infestanti alla dose di 0,3-0,5 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto alla dose di 0,4-0,5 l/ha. Sia su colture seminate che in quelle trapiantate è possibile intervenire con la coltura in atto, a tutto campo o nell'interfila, alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Complessivamente nel programma di intervento si può impiegare la dose massima di 0,65 l/ha.

Finocchio
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina alla dose di 0,3 l/ha.
- Coltura trapiantata: utilizzare il prodotto subito dopo il trapianto della coltura con infestanti non ancora nate o nei primi stadi di sviluppo alla dose di 0,3–0,35 l/ha.

Soia: utilizzare il prodotto, in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,3-0,4 l/ha.

Mais: intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Si consiglia di miscelare Centium 36 CS con prodotti che ne completino lo spettro di azione. **Attenzione: non impiegare sui terreni sabbiosi e ciottolosi in quanto il prodotto può manifestare fenomeni fitotossici.**

Riso

Semina in asciutta: 0,7 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti; utilizzare il prodotto preferibilmente nelle semine precoci di fine marzo-aprile. Nelle semine tardive di maggio è indispensabile far seguire al trattamento erbicida una irrigazione di soccorso oppure immettere una minima quantità di acqua al fine di inumidire in modo uniforme i primi centimetri di terreno.

Pre-semina: intervenire con Centium 36 CS alla dose di 0,7-1 l/ha. Aggiungere un prodotto a base di Oxadiazon alla dose consigliata in etichetta per il contemporaneo controllo di Heterantera spp.
- **Applicazione su risaia non allagata**: effettuare il trattamento su terreno perfettamente livellato. Dopo il trattamento immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l'acqua ferma per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni.
- **Applicazione su risaia allagata**: effettuare il trattamento e non muovere l'acqua per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni il trattamento erbicida.

Post-emergenza precoce della coltura: (entro 1-2 foglie vere del riso) alla dose di 0,5-0,7 l/ha. Effettuare il trattamento su risaia sgrondata in miscela con un partner giavonicida ad assorbimento

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12.5 FEB. 2010
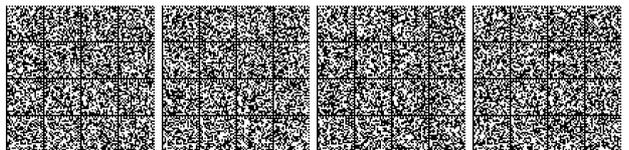
ETICHETTA PROPOSTA

fogliare onde utilizzare la sua attività residuale sui giavoni non ancora nati.

Tabacco: intervenire in post-trapianto della coltura (entro due/tre giorni) prima della nascita delle infestanti alla dose di 0,5 litri/ha sulla fila (circa 50 cm) e su terreno umido.

VOLUMI DI IRRORAZIONE

Al fine di ottenere una migliore efficacia erbicida del prodotto ed una elevata tollerabilità, è necessario effettuare un' accurata preparazione del terreno. Applicare 300-800 litri di acqua per ettaro in funzione delle apparecchiature utilizzate. Quando si effettua il trattamento usare la massima attenzione al fine di evitare di sovrapporre le strisce trattate. **Non applicare il prodotto con lance a mano. Usare solo barre irroratrici che consentano una uniforme distribuzione del prodotto.**

Per evitare eventuali danni ad altre colture, lavare accuratamente l'apparecchiatura di irrorazione in ogni sua parte con acqua e sapone o con specifici prodotti.

PRECAUZIONI: Non seminare o trapiantare nuove colture se non prima di 6 mesi dopo l'applicazione.

Eccezioni a questa norma sono riportate nelle linee guida per il rimpiazzo delle colture, come di seguito riportato:

- **Riso con semina in risaia allagata**: nessuna restrizione
- **Riso con semina in asciutta**: se la semina iniziale dovesse fallire, il riso può essere riseminato in campi trattati con il prodotto, purché non sia stato associato ad altri principi attivi. Qualora il formulato sia stato miscelato con altri prodotti, fare riferimento alle avvertenze riportate nell'etichetta del prodotto associato. Non ripetere il trattamento con una seconda applicazione di Centium 36 CS.
- **Soia, tabacco, peperone e cetriolo**: possono essere seminate o trapiantate senza nessuna restrizione.
- **Mais, carota, piselli, fagiolo e patate**: possono essere seminate ma dopo aver effettuato una lavorazione del terreno alla profondità di almeno 20 – 25 cm.
- **Tabacco**: se il trapianto iniziale fallisce, la coltura può essere ritrapiantata.Non effettuare un secondo trattamento con il prodotto.
- **Avvertenze**: non impiegare Centium 36 CS su colture orticole in serra o tunnel. Attendere almeno 12 mesi dopo l'applicazione del prodotto prima di avviare sullo stesso terreno nuove coltivazioni sotto serra o sotto tunnel. Si raccomanda di areare bene il terreno eseguendo una lavorazione fine alla profondità minima di 25 cm con passaggi incrociati prima della esecuzione della semina o del trapianto delle colture, in particolare per i terreni compatti.

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per patata e carota e 40 giorni prima della raccolta per lo zucchino.

FITOTOSSICITÀ

A causa della sua modalità di azione, Centium 36 CS può talora causare temporanei sbiancamenti o ingiallimenti internervali dell'apparato fogliare delle colture trattate. Questi sintomi scompaiono dopo 2-3 settimane, senza alcuna conseguenza sul rendimento della coltura. (condizioni estreme di freddo, siccità, forte piovosità possono accentuare questi fenomeni)

Evitare di colpire con la deriva del prodotto piante che non si intendono diserbare. La deriva è influenzata da: vento, velocità e pressione di irrorazione, dimensione delle gocce, tipi di ugello ed altezza della barra irrorante.

- Non applicare il prodotto quando le condizioni meteorologiche ne favoriscono la deriva
- Utilizzare la minima pressione all'ugello e una altezza costante della barra in modo da mantenere una irrorazione uniforme
- Non utilizzare su colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 FEB. 2010
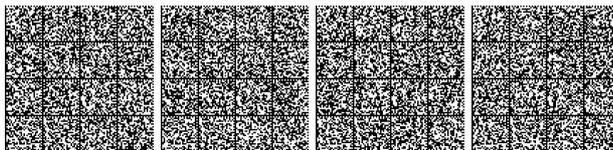
10A03421

DECRETO 25 febbraio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Spotlight Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 7 ottobre 2008 dall'Impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 -1050 Brussels (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Spotlight Plus contenente la sostanza attiva carfentrazone-etile;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui carfentrazone-etile nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2013, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 30 settembre 2013, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva carfentrazone-etile nell'Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio del 21 gennaio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla sopracitata Commissione, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta il 28 gennaio 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'Impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels (Belgio) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPOTLIGHT PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500 e l 1- 2 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria;

FMC Corporation Wyoming Plant Highway 17 - Box 180 -Wyoming IL 61491, USA, confezionato negli stabilimenti delle Imprese:

Althaller Italia srl - Strada Comunale perCampagna, 5 - S.Colombano al Lambro (Milano);

Phyteurop - Rue Pierr My - Z.I. Grande Campagne - 49260 Montreuil Bellay (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13466.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Spotlight Plus®

Formulato in emulsione acqua/olio

DISERBANTE PER

MELO, PERO, KIWI, PESCO, SUSINO, OLIVO, AGRUMI, NOCCIOLO, VITE, VIVAI DI PIANTE ARBUSTIVE ED ARBOREE E PER AREE NON COLTIVATE

DISSECCANTE PRE-RACCOLTA DELLA PATATA

SPOLLONANTE PER

KIWI, NOCCIOLO, VITE, OLIVO, PESCO, SUSINO, MELO, PERO, AGRUMI

Spotlight® Plus Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Carfentrazone-etile puro g. 6,45 (= 60 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100
Spotlight® e FMC® sono marchi registrati dalla FMC Corporation, USA

IRRITANTE

FMC CHEMICAL Sprl
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 645 95 84

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Milano
Tel. 02.45280.1
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **500 ml 1L 2L 5L**
Partita n.

Officine di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1
A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria
FMC Corporation Wyoming Plant
Highway 17 - Box 180 - Wyoming IL 61491, USA
Officine di confezionamento:
Althaller Italia srl - Strada Comunale per Campagna, 5
20078 S. Colombano al Lambro (Milano)
Phyteurop - Rue Pierr My - Z.I. Grande Campagne
49260 Montreuil Bellay (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri (comprendente la coltura) dalla vegetazione naturale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO
Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Non provocare il vomito. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Lavate a fondo con acqua e sapone.
Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.

Modalità d'impiego come diserbante

CARATTERISTICHE
Spotlight Plus è un erbicida di post-emergenza utilizzato su melo, pero, pesco, kiwi, olivo, agrumi, vite, vivai di piante arbustive ed arboree e sulle aree non coltivate, per il controllo di numerose infestanti normalmente presenti al momento del trattamento.
Il prodotto è assorbito per via fogliare e agisce per contatto bloccando la crescita delle infestanti sensibili con sintomi che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento (necrosi e successiva morte).
Spotlight Plus impiegato come diserbante integra o rende più rapida l'azione di erbicidi totali, sistemici o di contatto (Glifosate e Glufosinate ammonio) nei confronti di infestanti quali Vilucchio (*Convolvolus arvensis*), Malva (*Malva sylvestris*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Acetosella (*Oxalis spp.*), Piantaggine (*Plantago maior*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Ortica (*Urtica dioica*).

COLTURE, DOSI, EPOCHE, MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE.
Il prodotto è normalmente utilizzato in miscela con erbicidi totali, sistemici o di contatto che ne completano lo spettro d'azione.
Vite, melo, pero, kiwi, pesco, susino, agrumi, nocciolo:
- Nei trattamenti autunnali contro le graminacee e dicotiledoni autunnali e le nascite delle principali infestanti invernali intervenire, in miscela con erbicidi sistemici, alla dose di 0,3 l/ha di **Spotlight Plus**, diluiti in 300-500 litri d'acqua, impiegando i volumi maggiori in presenza di infestanti sviluppate.
- Nei trattamenti primaverili intervenire, in miscela con erbicidi sistemici, preferibilmente su infestanti non eccessivamente sviluppate alla dose di 0,3 l/ha. La dose può essere ridotta a 0,25 l/ha qualora siano attuati più trattamenti allo scopo di realizzare un adeguato controllo delle eventuali rinascite delle infestanti.

Olivo: intervenire fino ad una settimana prima della raccolta sia su infestanti sviluppate sia sui ricacci di sfalci precedenti alla dose di 0,3 L in 300-500 L di acqua/ha in miscela con erbicidi sistemici.
Vivai di piante arbustive e arboree: impiegare il prodotto in miscela con erbicidi sistemici alla dose di 0,3 l/ha diluito in 300-500 litri di acqua.
Per interventi su infestanti a macchia utilizzare 75 ml per 100 litri d'acqua.

Diserbo totale degli incolti: (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie), intervenire, in miscela con erbicidi sistemici alla dose di 0,3 l/ha.

Modalità ed epoche d'impiego per il controllo dei polloni
Localizzare il trattamento sulle zone dei polloni utilizzando barre schermate che evitino che la deriva della soluzione raggiunga la vegetazione circostante della coltura.
Per ottenere risultati ottimali trattare i polloni o i pampini da eliminare quando presentano una lunghezza di 10–15 cm.

DOSE D'IMPIEGO
Kiwi, Olivo, Pesco, susino, Melo, Pero, Agrumi: per il controllo dei germogli basali e del tronco intervenire alla dose di 0,3 litri per 100 litri d'acqua equivalenti a 0,9 -1 l/ha di prodotto.
Nocciolo: per il controllo dei germogli basali del tronco intervenire alla dose di
0,35–0,4 litri per 100 litri d'acqua equivalenti a 1 L/ha di **Spotlight Plus**.
Vite: Per il controllo dei getti basali e del tronco intervenire alla dose di 0,3 litri di prodotto per 100 litri d'acqua. Applicare 0,8–1 litri di soluzione acquosa per 10 metri lineari pari a 80– 100 litri di soluzione per km percorso.

Disseccante pre raccolta della patata

MODALITÀ D'IMPIEGO
Spotlight Plus si utilizza in pre-raccolta, quale disseccante della vegetazione su colture di patate per uso alimentare, su patate utilizzate per la produzione della fecola e su varietà di patate da seme. **Il prodotto agisce per contatto e non lascia residui sui tuberi.**

EPOCA D'IMPIEGO
Applicare il prodotto alla completa maturazione dei tuberi e ad inizio del processo di senescenza della coltura.

DOSE D'IMPIEGO
Utilizzare 1 l/ha di **Spotlight Plus** in 300-600 litri d'acqua, assicurando una accurata e uniforme distribuzione e una adeguata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Nelle condizioni agronomiche italiane una applicazione consente di ottenere un adeguato disseccamento della massa vegetativa. In casi eccezionali, potrebbe essere necessario eseguire una seconda applicazione. In questa seconda ipotesi intervenire alla stessa dose 5–7 giorni dopo la prima applicazione.
Importante: qualora si intendesse effettuare l'applicazione prima dell'inizio del periodo di senescenza od in presenza di una massa vegetativa particolarmente importante eseguire, qualche giorno prima del trattamento, la frantumazione meccanica della vegetazione (steli della lunghezza di 10-15 cm)
Qualora sia stato eseguito un intervento di frantumazione meccanica della vegetazione (steli della lunghezza di 10–15 cm) applicare la dose di 1 l/ha di **Spotlight Plus** 2-4 giorni dopo l'intervento meccanico.

CONSIGLI D'IMPIEGO
Spotlight Plus agisce per contatto. La qualità dell'attività di disseccamento dipende dalla accuratezza con la quale viene realizzata l'applicazione del prodotto. Eseguire una adeguata ed uniforme distribuzione della poltiglia, assicurandosi che la velocità di avanzamento del trattore e la pressione della pompa permettano una elevata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Utilizzare

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12 5 FEB 2010

esclusivamente ugelli a specchio. Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di vegetazione leggermente umida .
Attività disseccante su patata: per ottenere una attività disseccante ottimale evitare l'applicazione in condizioni climatiche estreme: siccità od umidità eccessive, temperature elevate ed umidità dell'aria molto bassa. Non applicare il prodotto al calare delle tenebre. Non applicare **Spotlight Plus** su colture di patata colpite da forti attacchi di peronospora. E consigliabile mantenere l'agitatore dell'irroratrice costantemente in movimento

PULIZIA DELLA IRRORATRICE
Al fine di evitare danni alle colture trattate successivamente con la stessa attrezzatura è necessario pulire a fondo sia l'irroratrice che la barra con una miscela di acqua con un prodotto omologato per la pulizia delle irroratrici.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua pulita. Avviare l'agitatore. Aggiungere gradualmente il prodotto nel serbatoio. Riempire completamente e mantenere in movimento l'agitatore prima e durante il trattamento. Astenersi dal pre-miscelare **Spotlight Plus** in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE: La distribuzione della miscela dovrà essere realizzata in modo uniforme. Verificare il buon funzionamento della barra irroratrice prima di procedere all'applicazione del prodotto. **Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che una accidentale deriva del prodotto finisca sulle colture limitrofe.**

Sospendere i trattamenti: 7 giorni prima della raccolta su melo, pero, kiwi, pesco, susino, olivo, agrumi, nocciolo, vite; 1 giorno su patata.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

10A03422
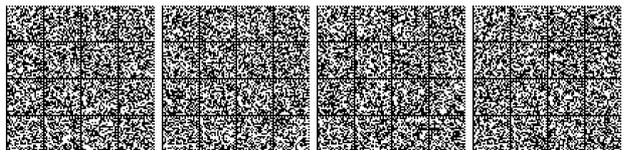
DECRETO 2 marzo 2010.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Roverella», in Corato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Roverella» di Corato (Bari) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Roverella» di Corato (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A03409

DECRETO 2 marzo 2010.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontedoro», in Oppido Mamertina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontedoro» di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fontedoro» di Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A03410

DECRETO 2 marzo 2010.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Silvana», in Galeata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da pane della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Silvana» di Galeata (Forlì) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa. è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Silvana» di Galeata (Forlì).

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A03411

DECRETO 2 marzo 2010.

Sospensione della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Certosa Fonte Camarda», «Certosa Fonte Pietre Bianche», «Certosa Fonte Serrine» e «Perna della Certosa», in Polia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare dei riconoscimenti delle acque minerali «Certosa Fonte Camarda» «Certosa Fonte Pietre Bianche», «Certosa Fonte Serrine» e «Perna della Certosa» di Polia (Vibo Valentia) non è pervenuta alcuna certificazione delle acque, relativa all'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Certosa Fonte Camarda» «Certosa Fonte Pietre Bianche», «Certosa Fonte Serrine» e «Perna della Certosa» di Polia (Vibo Valentia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A03412
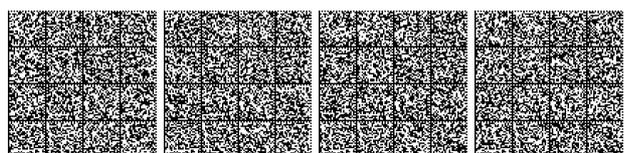
DECRETO 2 marzo 2010.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Linarelle», in Vernole.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che i! suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Linarelle» di Vernole (Lecce) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Linarelle» di Vernole (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A03413

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigorean Mihaela Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Grigorean Mihaela Lenuta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, dalla signora Grigorean Mihaela Lenuta, nata a Radauti (Romania) il giorno 10 settembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
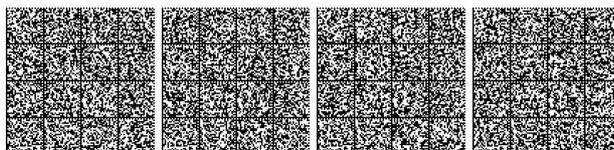
Art. 2.

La sig.ra Grigorean Mihaela Lenuta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03401

DECRETO 9 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Celinda Paniura Huaman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Celinda Paniura Huaman ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lazio;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/10641 del 30 marzo 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciado en Enfermeria, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Celinda Paniura Huaman si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra Celinda Paniura Huaman in data 18 febbraio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2000, presso la Universdad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla sig.ra Celinda Paniura Huaman, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 4 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Celinda Paniura Huaman è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03400
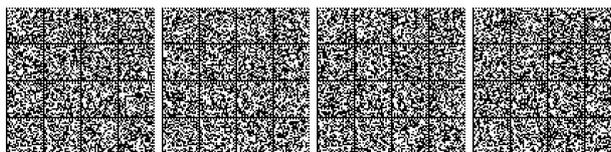
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010, ha espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro di varietà di specie agrarie, delle varietà indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà sotto elencate, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11748	Erba mazzolina	Tekapo II	PGG WRIGHTSON SEEDS
11786	Festuca arundinacea	Fovea	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE FORAGGERE DI LODI
11736	Festuca arundinacea	Carona	SEMILLAS BISCAYART S.A.
11734	Loglio d'Italia	Baqueano	SEMILLAS BISCAYART S.A.
11749	Loglio d'Italia	Winterstar II	PGG WRIGHTSON SEEDS
11780	Festuca arundinacea	Scorpion II	NEXGEN TURF RESEARCH LLC
11737	Festuca arundinacea	Tahoe	COLUMBIA SEEDS LLC
11747	Festuca arundinacea	Fury	PURE SEED TESTING INC.
11742	Festuca arundinacea	Alamo II	JACKLIN SEED
11739	Festuca arundinacea	Mesa II	JACKLIN SEED
11773	Festuca rossa	Treazure II	PURE SEED TESTING INC.
11769	Fienarola dei prati	Nublue Plus	JACKLIN SEED
11772	Fienarola dei prati	Moonlight SLT	PURE SEED TESTING INC.
11738	Loglio perenne	Presidio	COLUMBIA SEEDS LLC
11997	Trifoglio bianco	Companion	OREGRO SEEDS INC.
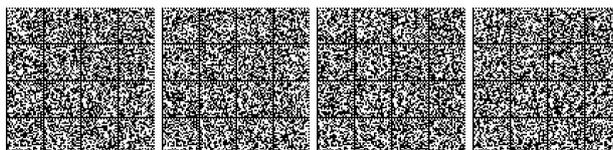
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03402

DECRETO 8 marzo 2010.

Modifica del decreto 3 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996;

Vista la nota del 3 marzo 2010, numero di protocollo 3423, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 3 novembre 2003 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A03521

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gerda Atkočiūnaitė, di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Gerda Atkočiūnaitė;

Visto il diploma accademico di II livello in Pianoforte conseguito presso il Conservatorio «B Marcello» di Venezia;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha conseguito in Italia un titolo accademico di Pianoforte;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale composto dai diplomi di istruzione post secondaria:

«Aukštesniojo Mokslo Diplomas, muzikos mokykíos mokytojos, koncertmeisterės» (insegnante di scuola musicale, maestro accompagnatore) Bnr. 120152 rilasciato dal Conservatorio «Juozo Gruodžio» di Kaunas (Lituania) il 20 giugno 1997;

«Bakalauro Diplomas» n. 001824 (studi di pianoforte, specializzazione: interprete/esecutore) rilasciato dall'Accademia musicale Lituana di Vilnius (Lituania), Facoltà di Pianoforte e Musicologia il 27 giugno 2001,

posseduto dalla cittadina lituana Gerda Atkočiūnaitė nata a Kaunas (Lituania) il 2 luglio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione:

77/A - Strumento musicale - pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A02970

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato d'Italia a Basilea in luogo dell'attuale Consolato generale d'Italia

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2009 è soppresso il Consolato generale d'Italia a Basilea (Svizzera).

(Omissis).

Art. 3.

A decorrere dal 1° dicembre 2009 è istituito il Consolato d'Italia a Basilea (Svizzera), con competenza territoriale sui cantoni di Basilea città, Basilea campagna e Soletta, i cantoni dell'Argovia e di Giura.

(Omissis).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 9 febbraio 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A03408
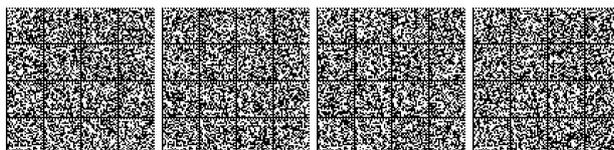
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Società San Marco Fiduciaria S.r.l.» (ora A.T.A. S.p.A.), in Roma.

Con D.D. 4 marzo 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 16 novembre 1972, modificato in date 25 luglio 1974, 21 novembre 1978 e 17 settembre 1994, con il quale la società «San Marco Fiduciaria Srl.» (oggi A.T.A. S.p.A.), con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02477280586, è decaduta.

10A03416

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di razionalizzazione della SS 106 Jonica dal km 489+500 al km 491+000, presentato dall'ANAS Compartimento della Puglia, in Bari.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0006130 del 3 marzo 2010 della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di razionalizzazione della SS 106 Jonica dal km 489+500 al km 491+000, presentato dall'ANAS Compartimento della Puglia, con sede in via Einaudi n. 15, 70125 Bari.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A03406

PROVINCIA DI TRIESTE

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Trieste

La Provincia di Trieste comunica che con il decreto n. 1 SL – PA dd 24 febbraio 2010 è stato annullato e sostituito il decreto n. 20 SL – PA dd 2 dicembre 2009 relativo alla rinnovata composizione del Comitato provinciale INPS e precisamente il sig. Zarko Zivec sostituisce il sig. Guido Gherdevich in qualità di rappresentante dell'organizzazione sindacale CGIL di Trieste per il Comitato provinciale INPS (art. 35 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche e integrazioni).

10A03417

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.150, si rende noto che le ditte:

Quintavalle Lorenzo, già assegnataria del marchio di identificazione n. 17 RO;

Barduchi Luigi, già assegnataria del marchio di identificazione n. 23 RO;

C.G. Emmologia di Marangoni Gianni, già assegnataria del marchio di identificazione n. 24 RO,

hanno cessato la loro attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art.14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad esclusione di quello in dotazione alla ditta Quintavalle Lorenzo, in quanto il titolare risulta irreperibile.

10A03415

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-069) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
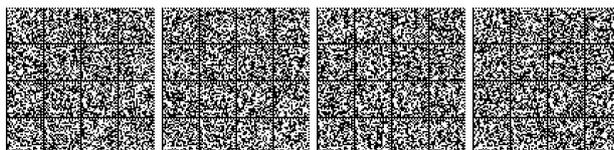
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
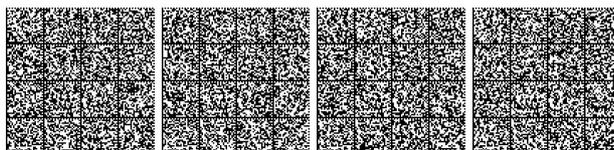
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.